



AREA IV – REGISTRO IMPRESE
STRUTTURA “DIRITTO ANNUALE”

Roma, data del protocollo

Oggetto: *D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, aggiornato all’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120 – Cancellazione d’ufficio di n. 63 imprese individuali ex art. 2, comma primo, lett. c) ed art. 4.*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli artt. 2188 c.c. e 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” che rispettivamente, istituiscono e disciplinano del Registro delle Imprese;

Visto, al riguardo, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante “*Regolamento d’attuazione dell’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile*”;

Viste, altresì, la L. 2 novembre 2000, n. 340 recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato “*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*”

Viste, per le finalità che qui interessano, la Legge 8 agosto 1985, n. 443 “*Legge-quadro per l’artigianato*”, la Legge Regionale 17 febbraio 2015, n. 3 “*Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*” e s.m.i. nonché il Regolamento Regionale di attuazione 4 agosto 2016, n. 17 “*Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato nel Lazio*”;

Tenuto conto che l’art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, significativamente rubricato “*Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi*” prevede, al primo comma, che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal citato D.P.R. n. 247/2004 è disposto con determinazione del Conservatore, novellando le precedenti disposizioni che prevedevano la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;

Rammentato che, con la precedente Disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità

operative già applicate al procedimento di cancellazione di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, come condivise con il Giudice del Registro delle Imprese;

Considerato che le disposizioni normative citate si inquadrano nell’ambito degli strumenti legislativi atti a consentire la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone non più operative;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento costante dell’anagrafe del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità delle informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute;

Preso, dunque, atto dell’elenco predisposto da Infocamere S.C.p.A. sulla base delle risultanze degli archivi del Registro Imprese di Roma;

Verificato, per le imprese individuali in elenco, il perdurare per un triennio, degli elementi sintomatici della cessazione della Partita IVA, del mancato deposito di atti nel Registro delle Imprese, dell’omesso versamento del diritto annuale nonché la mancanza o l’invalidità dell’indirizzo P.E.C.;

Tenuto conto che, alla luce quanto sopra, sono state individuate n. 63 imprese che rientrano nella fattispecie di cui al citato D.P.R. n. 247/2004, art. 2, primo comma, lett. c) avendo accertato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e che, in fase di istruttoria, è emerso che per le sopra citate imprese persisteva l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane;

Effettuata la comunicazione al suddetto Albo, dell’accertamento di cui sopra ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 247/2004;

Vista la conseguente Deliberazione n. 44 del 05/12/2025 con la quale il Commissario *ad acta* presso la Commissione provinciale dell’artigianato ha disposto l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio, delle sopra citate imprese iscritte nell’Albo delle imprese artigiane, per le quali è stato riscontrato il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;

Essendo stato notiziato l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio, alle imprese individuali interessate, tramite la Comunicazione prot. 2666625/2025 in affissione dal 11/12/2025 al 25/12/2025;

Ravvisato che è decorso il termine di 45 giorni, indicato nei preavvisi di cancellazione, senza che sia stato compiuto alcun atto di gestione, né sia stata presentata alcuna regolare domanda di cancellazione, né tantomeno siano state comunicate osservazioni opportunamente documentate, secondo il disposto dell’art. 10 della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;

Considerato, da ultimo, che con Deliberazione prot. 21957/2026 del 09/02/2026 il Commissario *ad acta* ha disposto la cancellazione delle posizioni in elenco

dall’Albo delle imprese artigiane e che con avviso prot. 22193/2026 del 09/02/2026 è stata data notizia del suddetto provvedimento;

DISPONE

la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 2, primo comma, lett c), del D.P.R. n. 247/2004, per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, di n. 63 imprese individuali, di cui all’elenco **Allegato 1** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, è notificato agli interessati entro otto giorni dall’adozione mediante comunicazione all’Albo istituzionale e nella sezione del sito dedicata alle cancellazioni d’ufficio, nonché tramite posta elettronica certificata alle imprese che presentano un indirizzo valido e attivo.

Nei quindici giorni successivi è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese (cfr. art. 40, comma 7).

IL CONSERVATORE
(Barbara Cavalli)

ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE			
ai sensi dell’Art. 40 DL 76/2020 e dell’art. 2 D.P.R. 247/2004 comma 1, lettera C)			
"mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi"			
N° Progr.	R.E.A.	CODICE FISCALE	Denominazione
1	440118	CRCLDA51C14H764J	CIRCELLI ALDO
2	540664	VNALGU54S30F839V	VANO LUIGI
3	540867	DMAMRT58T02H398L	ADAMO UMBERTO
4	541822	CSMGPP60C06G273V	CUSIMANO GIUSEPPE
5	554842	RCCRRT39P11H501V	ROCCHI ROBERTO
6	564066	MRCDNT40B29G243G	MERCURI DONATO
7	565691	CRDNLM40D01G148Z	CARDINALI ANSELMO
8	566021	FRCPRI37R23C310E	FORCI PIERO
9	567138	NTLRMN39S16H501Z	NATALI ROMANO
10	573268	PCNLRT41B26H501G	PIACINI ALBERTO
11	575474	DLPGNN43C10H501V	DEL POPOLO GIANNI
12	577608	RDNVCN49D05D289P	ORDINE VINCENZO
13	578667	GCCNGL47C27H501R	GUCCINI ANGELO
14	579232	FLCFNC50D28G592A	FALCONE FRANCO
15	580210	DBSGPP44L26I253Z	DE BIASE GIUSEPPE
16	581555	MLTLSN45T05H501K	MOLTONI ALESSANDRO
17	582907	VLRLRT48R22H501P	VALERI ALBERTO
18	584047	TRBDCH46P23F158Y	TRIBURGO EUDICHIO
19	584148	PPLGNN51H24H501T	IPPOLITO GIOVANNI
20	731690	LBNSVT65C12H501T	ALBANESE SALVATORE
21	737883	PNTFNC69D19H501A	PANETTA FRANCESCO
22	738977	MRNMRA62C56H501H	MARIANI MARA
23	746900	NWDJSL65A01Z127Q	NIEWIADOMSKI JAROSLAW
24	748713	MNCNRC54L14C390F	MANCINI ENRICO
25	749871	PTZGFR67E31I751P	PUTZU GIANFRANCO
26	749894	LFNDMA56A02A462R	ALFONSI ADAMO
27	754022	MSNMNG69T60E063B	MESIANO MARIA ANGELICA
28	755073	FRRLVI70C23H501O	FERRETTI LIVIO
29	755669	PLLSGN61D29Z600V	PALLANZA SERGIO ENRIQUE
30	757399	FNLFBA62S08H501Z	FANELLI FABIO
31	759280	MNLGPL68E18H501X	EMANUELLI GIAMPAOLO
32	763873	CNTGPR58C31Z133S	CONTRI GIAMPIERO
33	765628	GLNFBA67E12H501E	GIULIANI FABIO
34	769553	MRCFST54E02H501X	MARCHETTI FAUSTO
35	1130013	STVBRO59A09Z118X	IMPRESA EDILE STEVANOVIC DI STEVANOVIC BORO
36	1267463	ZCCSFO57S57H501T	ZACCARIA SOFIA
37	1428162	SHRHSM81H21Z336R	SHAREE HOSSAM MOHAMED HASSAN
38	1428183	PDRMST59L02Z129G	PADURARIU MODESTRU
39	1428185	SCANIO83L23Z129O	SAUCA IOAN
40	1428342	RSIDTR81A03Z140H	IURAS DUMITRU
41	1428603	BHYMSD85M11Z249A	BHUIYAN MD ASADUZZAMAN
42	1428729	PRTDNL80L22E472T	PROIETTI DANIELE
43	1428786	DCJTND81A12Z100V	DOCEJ TAULAND
44	1428906	GYNYWA79D24Z318T	GYAN ADDO YAW
45	1428949	RMALNZ75M24H501S	SYSTEM COLOR SERVIZI DI ARMA LORENZO
46	1429011	SNZMRA66S12H501X	MARINA YACHT DI SONZOGNI MAURO
47	1429050	NMNPRT93D20Z118R	NIMANI PETRIT
48	1429173	SNDDSZ71C17Z127B	SNIADOWSKI DARIUSZ STANISLAW
49	1429229	ZMNYSF75H10Z352X	ZEMNI YOUSSEF
50	1429448	CHGDLA84P29Z330P	CHOUGRED ADIL
51	1429571	GRNDGS67B19Z129Y	GRANCEA DRAGOS IOAN
52	1429734	LPUGRL72R24Z129Q	LUPU GABRIEL

ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO DEL CONSERVATORE			
ai sensi dell’Art. 40 DL 76/2020 e dell’art. 2 D.P.R. 247/2004 comma 1, lettera C)			
"mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi"			
N° Progr.	R.E.A.	CODICE FISCALE	Denominazione
53	1429769	PLRFBA68L28F704C	PALEARI FABIO
54	1429979	SRDSGR96A18Z249H	SARDER SAGOR
55	1430122	SNGBKR81S22Z222G	SINGH BALKAR
56	1430131	BTRKLS89L03Z336S	BOUTROUS KEROULS SAMIR ESKANDAR
57	1430139	HDRBLL83D11Z236S	HAIDER BILAL
58	1430181	BSDMNK91S57Z127L	GM INFISSI DI BIESIADA MONIKA
59	1430238	BLLYSL91P49Z504D	BRY SERVICES DI BELLO REYES YISEL
60	1430276	PRPNSR83A14Z129Q	PARPA NICUSOR
61	1430283	NSTCLN83D24Z129D	NASTASACHE CATALIN
62	1430341	MRGLLU74S19Z129G	MURGULET LULU
63	1480262	SCTPRN58T28Z404H	SCOTT COSTRUZIONI DI PIETRO ANTONIO SCOTT